

Regione Emilia-Romagna

Proposta di Legge “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”

	Osservazioni AIAS
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Principi, finalità e obiettivi	
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 2, 3, 11-bis, ter e quinquies del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118), con la presente legge individua le aree idonee e disciplina l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori, nel territorio regionale.	
2. Fermi restando i vincoli e le tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, nonché i piani territoriali regionali approvati in applicazione delle medesime normative, la Regione con la presente legge:	
a) garantisce la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull’ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;	
b) persegue l’esigenza di massimizzare l’individuazione delle aree nelle quali installare gli impianti a fonti rinnovabili per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di 6,3 GW fissato dalla Tabella 1 contenuta nell’Allegato C-BIS del decreto legislativo n. 190 del 2024, e prevede, a tale scopo, un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 GW, assegnando priorità all’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e favorendo l’uso di ambiti già urbanizzati, quali	

le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica;	
c) attua i principi generali enunciati all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024 e tende al soddisfacimento dell'interesse pubblico e al conseguimento del miglior risultato utile per la collettività;	
d) qualifica le aree come idonee differenziandole sulla base della fattispecie tecnologica e della potenza dell'impianto.	
3. Le aree idonee di cui al comma 1 sono costituite dalle aree elencate nell'articolo 11-bis, comma 1, e 11-ter del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dalle ulteriori aree indicate all'articolo 3 della presente legge. L'individuazione di una porzione di territorio regionale come area idonea non attribuisce al proponente il diritto all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ma determina l'applicabilità delle semplificazioni amministrative di cui all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 190 del 2024.	
4. Al fine di garantire la massima diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati, ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, si stabilisce che gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante debbano prevedere l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali. Ferma restando l'osservanza della disciplina europea e statale di settore, la Giunta regionale, in tutti i casi in cui preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di persone ed enti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi, stabilisce criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano gli interventi indicati nel primo periodo.	
5. Fermi restando i criteri specifici previsti dalla presente legge per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine di favorire il miglior inserimento territoriale dei medesimi impianti, i Comuni possono stabilire una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, all'interno della quali gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede impongono un livello massimo di tutela. La previsione di cui al primo	La disposizione introduce potenziali divieti generalizzati, in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale.

<p>periodo non si applica per gli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW e per gli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso la realizzazione di strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini.</p>	
<p>6. Al fine di favorire una razionale distribuzione delle infrastrutture di rete indispensabili all'esercizio degli impianti, ove tecnicamente possibile, il gestore di rete assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.</p>	
<p>7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione quanto previsto dal decreto legislativo n. 190 del 2024.</p>	
<p>Art. 2 - Definizioni</p>	
<p>1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le definizioni statali e, in aggiunta, si applicano le seguenti definizioni:</p>	
<p>a) colture certificate:</p>	
<p>1) le produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;</p>	
<p>2) le produzioni registrate presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);</p>	
<p>3) le produzioni a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio</p>	

<p>regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione;</p>	
<p>4) i foraggi prodotti nella zona d'origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con Regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell'8 agosto 2011, recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)] e successive modifiche.</p>	<p>Definizione troppo generica. Data l'estensione geografica della zona di origine del Parmigiano-Reggiano DOP, si ritiene eccessivamente penalizzante includere nella definizione di "colture certificate" tutte le colture foraggere dell'area in questione. Inoltre, oltre alla zona d'origine dei foraggi, dovrebbe essere attestata l'effettiva partecipazione degli stessi alla filiera del formaggio DOP. Ancora: dovrebbe essere verificata l'effettiva coltivazione dei prodotti previsti da disciplinari e la relativa partecipazione ad eventuali consorzi in tutte le zone certificate DOP, IGP etc.</p> <p>In ogni caso le zone certificate sono un'opportunità per un'azienda agricola per valorizzare i prodotti all'interno di una filiera, mai un obbligo che risulterebbe lesivo della libertà di iniziativa privata.</p>
<p>Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le colture certificate sono individuate con apposita delibera della Giunta regionale che disciplina anche le modalità di controllo, secondo principi di trasparenza e preventiva conoscibilità degli adempimenti a carico degli operatori;</p>	
<p>b) cave ripristinate: gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) da meno di 10 anni;</p>	
<p>c) impianti industriali e stabilimenti: rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1 e lett. m), n. 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un'attività nell'ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene o dispongono di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;</p>	<p>Si chiede la soppressione dell'art. 2, comma 1, lett. c), in quanto la definizione regionale di "impianti industriali e stabilimenti" restringe una categoria di aree già qualificata come idonea dalla normativa statale di rango primario. L'art. 11-bis del d.lgs. 190/2024, introdotto dal D.L. 175/2025, distingue infatti tra aree idonee individuate direttamente dal legislatore nazionale e aree idonee ulteriori che le Regioni possono definire con propria legge. Ne consegue che la competenza regionale può esplicarsi <u>solo</u> in senso integrativo e non restrittivo.</p> <p>Si propone invece di ampliare la definizione includendo anche le stazioni RTN, gli impianti del servizio idrico e di trattamento rifiuti e i data center.</p>

<p>a) aree di pertinenza: porzione di suolo posta a servizio di un immobile principale, nella quale sono collocati elementi di arredo, strutture all'aperto, impianti, servizi, parcheggi e altre pertinenze o manufatti accessori dell'immobile principale o che è destinata ad area libera o a verde privato;</p>	
<p>b) zone di protezione dei siti UNESCO: le zone core e le zone buffer dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;</p>	<p>Come noto, Ferrara è un sito UNESCO. L'art. 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, come inserito dal D.lgs. n. 175/2025 e ss.mm. "Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO" prevede che "1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A", dunque in edilizia libera" (esemplificativamente, agrivoltaici fino a MW, impianti a biomasse e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo). Il TUFER utilizza un'espressione "zone di protezione dei siti UNESCO", che tuttavia non si trova riportata all'interno del piano di gestione del sito (recentemente approvato ancorché non pubblicato) che si limita ad individuare il patrimonio protetto e le aree buffer. Sulla base di alcuni approfondimenti è emerso che, a livello UNESCO, le zone di protezione dei relativi siti dovrebbero corrispondere solo ad una percentuale limitata delle aree buffer, rappresentandone un sottoinsieme, che si connoterebbe per una maggiore vicinanza al patrimonio protetto. Pertanto, si chiede di ridimensionare le zone in questione, considerando quali "zone di protezione UNESCO" unicamente le zone core ed un buffer di 300 m dalle suddette zone core.</p>
<p>c) superficie agricola utilizzata (SAU): la parte del territorio rurale individuato dagli strumenti urbanistici vigenti costituita dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto;</p>	<p>si chiede di esplicitare che in questo novero rientrano anche le zone interessate da agrivoltaici, come indicato dal DL 175/2025:</p> <p><i>"al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui</i></p>

	<i>insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale</i>
d) ambiti urbani residenziali: parte del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale come disciplinato dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);	
e) centro abitato: parte del territorio come disciplinato dall'articolo 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).	
Art. 3 - Aree regionali idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili	
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11-bis, commi 1, 2 e 4, lettera m), 11-ter e 11-quinquies, del decreto legislativo n. 190 del 2024, si considerano idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree:	
a) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 100 metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) nella disponibilità del richiedente purché quest'ultimo non sia responsabile dell'inquinamento;	<i>Si propone di ampliare il buffer da 100 m ad almeno 300 m, in linea con i parametri nazionali per fattispecie analoghe (preferibilmente 350 m, per analogia con la fascia degli impianti industriali).</i>
b) le aree degli interporti;	<i>Si propone di includere un buffer di 350 m dagli interporti, in linea con i parametri nazionali per fattispecie analoghe.</i>
c) le aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali aventi destinazioni produttive esistenti;	
d) le cave ripristinate;	
e) per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti.	
2. Fermo restando quanto previsto per le aree idonee di cui all'articolo 11-bis e 11-quinquies del decreto	

<p>legislativo n. 190 del 2024, e fatto salvo il provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso nell'ambito del procedimento di VIA, statale o regionale, l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle restanti superfici e aree del territorio regionale è ammessa qualora risulti compatibile con le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero di opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017.</p>	
<p>Art. 4 - Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola</p>	
<p>1. L'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili non può interessare una quota superiore allo 0,8 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'intero territorio regionale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>I limiti percentuali di SAU (0,8% regionale, 2% comunale) vengono applicati senza distinguere tra impianti su aree idonee ope legis (art. 11-bis, c. 1) e impianti su aree idonee aggiuntive regionali (art. 3).</p> <p>Tuttavia, l'art. 11-bis, c. 4, lett. g), D.Lgs. 190/2024 prevede che la Regione possa stabilire tali limiti per le sole aree <u>ulteriori</u> da essa individuate ai sensi del comma 3, non per le aree che sono già idonee per legge statale.</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in ciascun Comune della Regione gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non possono interessare una quota superiore al 2 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il termine di cui al comma 3, con apposita delibera, i Comuni possono derogare in aumento tale limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili.</p>	<p>Come sopra.</p>
<p>Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2, calcolate tenendo conto degli impianti già autorizzati e abilitati nonché delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, le nuove istanze presentate devono essere rigettate da parte dell'Amministrazione precedente, fatta salva la conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando il</p>	<p>L'articolo 4, comma 3 trasforma il raggiungimento delle soglie quantitative di SAU in un effetto automaticamente preclusivo, imponendo il rigetto generalizzato delle nuove istanze. In questo modo, un criterio di governo del territorio diventa, di fatto, una clausola di arresto indiscriminato dello sviluppo di nuovi impianti FER su suolo agricolo.</p> <p>Si rammenta che l'introduzione di divieti di questo tipo è stata stigmatizzata in più riprese dalla Corte Costituzionale.</p>

<p>conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 2 lett. b) della presente legge.</p>	
<p>Art. 5 - Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale</p>	
<p>1. In conformità ai limiti stabiliti agli articoli 8, comma 4, lettera m), numero 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'Amministrazione precedente ovvero la conferenza di servizi, laddove prevista, stabilisce misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carattere non meramente patrimoniale ed essere dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti di cui all'articolo 6.</p>	
<p>2. Qualora il progetto preveda l'installazione di un impianto alimentato a fonti rinnovabili nel territorio urbanizzato o in ambito confinante con lo stesso, l'Amministrazione precedente può ulteriormente subordinare l'installazione dell'impianto alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2017.</p>	
<p>3. Le misure di compensazione di cui al comma 1 possono altresì prevedere, a favore del Comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e misure che comunque perseguano la diffusione di impianti alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER).</p>	
<p>4. I titoli che abilitano l'installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. La mancata attuazione delle misure di compensazione nel rispetto del termine previsto nel cronoprogramma approvato, quale parte integrante del progetto autorizzato o abilitato, comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, la decadenza del titolo autorizzatorio o abilitativo ai sensi dell'articolo 8.</p>	
<p>5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce apposite Linee Guida in merito alle opere e misure di compensazione e di riequilibrio ambientale</p>	

e territoriale di cui al presente articolo, in coerenza con le indicazioni statali.	
6. Nel medesimo termine di cui al comma 5 la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le indicazioni progettuali utili per il miglior inserimento paesaggistico degli impianti alimentati a fonti rinnovabili da installare nel territorio regionale.	
Art. 6 - Cumulo di impianti alimentati a fonti rinnovabili	
1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024, nel caso di due o più istanze presentate da uno stesso soggetto o da soggetto ad esso collegato, relative alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzate in aree confinanti, collocate anche in Comuni contermini, le istanze vanno cumulate, dovendosi reputare come unica la domanda, e si applica il regime previsto per il valore cumulato, calcolato sulla base della sommatoria delle potenze.	
2. Ai fini dell'individuazione dei regimi amministrativi ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 2024, qualora in una fascia di 1 chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende installare l'impianto siano collocati altri impianti della stessa tipologia, trovano applicazione i seguenti criteri:	<p>L'art. 8, c. 3, D.Lgs. 190/2024 prevede il cumulo per i casi di frazionamento artificioso di impianti facenti capo allo stesso proponente o a soggetti collegati che si trovino su aree contigue.</p> <p>La norma estende il cumulo geografico anche a impianti di soggetti terzi indipendenti.</p> <p>Si chiede di limitare l'effetto del cumulo geografico del comma 2 ai soli impianti facenti capo allo stesso soggetto o a soggetti tra loro collegati e collocati su particelle adiacenti, conformemente alla ratio anti-frazionamento della norma statale.</p>
a) per gli interventi assoggettati ad attività libera, si applica il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime di attività libera;	
b) nel caso di interventi assoggettati a PAS, si applica il regime dell'Autorizzazione unica, qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).	
3. Le previsioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano agli impianti installati su edifici e parcheggi	

nonché agli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW.	
Art. 7 - Monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e strumenti di supporto	
1. La Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di energia, provvede al monitoraggio della potenza entrata in esercizio da fonti rinnovabili, al fine della verifica del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle fonti rinnovabili e del rilevamento della loro diffusione nel territorio regionale, nonché della potenza autorizzata o assentita.	
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce il sistema per il monitoraggio della SAU, corredato della cartografia utile a verificare con cadenza semestrale il rispetto del limite su scala comunale e regionale di cui all'art. 4 della presente legge, tenendo conto dei dati relativi agli impianti realizzati, autorizzati e abilitati, contenuti nella documentazione presentata dal proponente e forniti dalle Amministrazioni precedenti.	
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce il sistema di mappatura delle aree idonee nel territorio regionale. Il sistema di mappatura costituisce una rappresentazione ricognitiva e non conformativa delle aree idonee rispetto alla totalità del territorio regionale.	
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia urbanistica indica i criteri e le modalità omogenee di aggiornamento della Tavola dei vincoli utili alla ricognizione delle tutele per l'attuazione della ponderazione degli interessi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024.	
Art. 8 - Compiti di vigilanza, decadenza e sanzioni	
1. L'Amministrazione precedente, attraverso le strutture organizzative competenti, esercita la vigilanza sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili di propria competenza per assicurare che l'installazione degli stessi siano conformi alle norme di legge nonché alle prescrizioni ai requisiti e alle condizioni fissate dai titoli abilitativi e dai procedimenti che ne hanno consentito la realizzazione.	
2. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, il conseguimento del titolo abilitativo sulla base di false dichiarazioni nonché il frazionamento fraudolento delle aree e degli	

<p>impianti relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile localizzati in aree contigue, collocate anche in territori comunali contermini, facenti capo ad un unico soggetto o a soggetti fra loro collegati, determina la decadenza dei titoli abilitativi relativi a tali impianti.</p>	
<p>3. La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata dal proponente a copertura dei costi di ripristino dello stato dei luoghi viene esperita anche nei casi di cui al comma 2.</p>	
<p>TITOLO II CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE</p>	
<p>CAPO I IMPIANTI FOTOVOLTAICI</p>	
<p>Art. 9 - Impianti fotovoltaici a terra</p>	
<p>1. In applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. c), si prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n.1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, è prioritariamente consentita:</p>	<p>Il criterio di priorità per autoconsumo viene imposto sulle aree idonee ope legis (fascia 350 m da stabilimenti industriali, art. 11-bis, c. 1, lett. l), n. 1), subordinando l'accesso a un'area già idonea per legge statale a una condizione soggettiva non prevista dalla norma nazionale.</p>
<p>a) per l'autoconsumo prevalente dell'impresa dal cui perimetro dell'area di pertinenza è calcolata la fascia di 350 metri di cui al medesimo articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1;</p>	
<p>b) per l'autoconsumo prevalente di una delle imprese, che siano insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva;</p>	
<p>c) per l'autoconsumo diffuso di imprese insediate nel territorio regionale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).</p>	
<p>2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti insediati possono inviare alla struttura regionale competente in materia di energia, per una sola volta, una manifestazione di interesse, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specificando la casistica di appartenenza con riferimento al medesimo comma 1. Nei successivi 180 giorni, i soggetti insediati che hanno presentato la manifestazione di interesse possono avviare la procedura autorizzativa o abilitativa presso l'Autorità competente, dandone contestuale informazione alla struttura regionale di cui al primo periodo. Decorsi 180</p>	

<p>giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse senza che sia stata avviata la procedura autorizzativa o abilitativa, la manifestazione di interesse presentata decade. In assenza della manifestazione di interesse o del conseguente avvio della procedura nei termini di cui ai periodi precedenti, decade la priorità di cui al comma 1.</p>	
<p>3. La manifestazione di interesse di cui al comma 2 deve essere corredata dall'atto di legittima disponibilità della superficie interessata dall'installazione dell'impianto alimentato a fonti rinnovabili, anche tramite contratto preliminare.</p>	
<p>4. Le istanze presentate fuori dai casi previsti dal comma 2 sono sospese e procedibili alla scadenza dei termini ivi previsti qualora non venga esercitata la priorità di cui al comma 1. Le medesime istanze sono dichiarate improcedibili qualora venga esercitata la priorità di cui al comma 1.</p>	
<p>5. L'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1 e 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024, non deve comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'insediamento, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali e pubblici prescritta dalla disciplina urbanistica vigente. Nel caso di nuovi insediamenti i parcheggi pertinenziali e pubblici prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici su strutture di sostegno.</p>	
<p>6. Fuori dalle aree idonee di cui all'art. 11-bis, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, nelle restanti aree agricole l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile ove vengano installati impianti il cui POD sia intestato a una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021 o realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui</p>	

all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.	
7. L'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.	
8. Ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera I), del decreto legislativo n. 190 del 2024, il proponente allega all'istanza per gli impianti fotovoltaici a terra un'attestazione in merito all'assenza nel triennio precedente di colture certificate rilasciata dai Centri di Assistenza Agricola abilitati ad operare sull'Anagrafe delle aziende agricole.	Si chiede di eliminare il comma 8, poiché l'attestazione di assenza di colture certificate nel triennio precedente introduce un requisito non previsto dalla norma statale ed una restrizione delle aree idonee ope legis.
Art. 10 - Impianti agrivoltaici	
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 8, e 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree aventi destinazione agricola del territorio regionale deve:	
a) conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile;	Si chiede di precisare su quali basi effettuare il criterio di calcolo della PLV. Potrebbe in tal senso essere un supporto fare riferimento ai meccanismi stabiliti dal DM Agrivoltaico PNRR con controllo da parte degli Enti designati.
b) adottare soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;	La norma nazionale prevede la possibilità non l'obbligo del montaggio di moduli elevati da terra con anche l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Per tale opzione, può essere mantenuto il riferimento alle definizioni del DM Agrivoltaico ai fini di chiarezza.
c) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, la fertilità del suolo e il microclima.	Come sopra.
2. Ai fini dell'attestazione della percentuale di produzione lorda vendibile di cui alla lettera a) del	Si chiede di rettificare la condizione che l'asseverazione debba valere per tutto il periodo di

<p>comma 1, è necessaria la presentazione di una dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale o avvalendosi della consulenza di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle medesime competenze professionali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, specifica i contenuti della dichiarazione agronomica prevista dal comma 2, nonché le modalità per assicurare il rispetto del mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 per tutto il periodo di operatività dell'impianto e le relative attività di controllo.</p>	<p>validità: si tratta di una richiesta impossibile da soddisfare a priori e che impedirebbe a qualunque professionista di rilasciare una dichiarazione di questo tipo. E' opportuno dunque prevedere che la dichiarazione possa essere aggiornata con cadenza periodica adeguata dall'esercizio.</p>
<p>3. La struttura regionale competente in materia di Agricoltura supporta i Comuni per agevolare la verifica prevista all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche attraverso una specifica commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale.</p>	
<p>4. Trascorsi tre anni dall'installazione dell'impianto agrivoltaico, qualora in esito ai controlli effettuati in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 sia accertata una perdita della produzione lorda vendibile che non consente il rispetto della misura stabilita al medesimo comma, l'Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo o autorizzatorio avvia un procedimento teso ad acquisire un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, sulla base di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato. Qualora all'atto della successiva verifica la produzione lorda vendibile risulti nuovamente inferiore ai valori attesi, i requisiti della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione sono considerati non rispettati e verranno applicate le disposizioni previste dall'articolo 11 comma 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nonché la decadenza dei titoli abilitativi relativi a tali impianti, qualora sia accertato che la diminuzione della produzione sia ascrivibile alla presenza dell'impianto agrivoltaico.</p>	<p>Il controllo sulla produzione lorda vendibile dovrebbe decorrere dalla messa in esercizio, non dall'installazione. La fase di cantiere e di ripristino del suolo precede la produzione agricola effettiva: includere nel triennio di verifica la fase di cantiere significa misurare la produzione in un periodo in cui questa è fisiologicamente ridotta per ragioni estranee all'impianto.</p> <p>Inoltre, qualora il piano agronomico preveda colture pluriennali che entrano in piena produzione in periodi superiori al triennio, potrebbe essere previsto il controllo triennale sulla presenza delle colture e loro corretto assetto vegetativo in accrescimento e verifica della PLV trascorsi tre anni dall'entrata in produzione dell'impianto colturale.</p> <p>Si chiede, inoltre, di eliminare la prevista possibilità di decadenza dei titoli abilitativi in caso di accertata diminuzione della produzione, prevedendo in alternativa una sanzione proporzionale all'inadempimento accertato.</p> <p>Alternativamente, la decadenza dei titoli autorizzativi può essere prevista a seguito di reiterate difformità rispetto agli indici di PLV, introducendo quindi la possibilità di prevedere come "piano di rientro" una</p>

	<p>modifica sostanziale del piano culturale in accordo con quanto sopra proposto.</p>
<p>5. Con l'obiettivo di preservare la continuità delle colture certificate, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. a), nelle aree agricole interessate da tali colture e idonee ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dell'articolo 3 della presente legge, è possibile installare unicamente impianti agrivoltaici aventi le caratteristiche di cui al comma 1.</p>	<p>Si chiede di specificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il grado di flessibilità nella gestione delle colture nel tempo; - le modalità di verifica della presenza di colture certificate, sia in fase autorizzativa che in fase di esercizio. <p>Deve essere comunque garantita la possibilità di variazione delle colture nel tempo, nel rispetto della normativa vigente e della continuità dell'attività agricola.</p>
<p>Art. 11 – Impianti flottanti</p>	
<p>1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche al fine di tutelare la biodiversità, gli impianti flottanti possono essere installati nei bacini e invasi del territorio regionale, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a invaso o bacino, nella misura massima del 80 per cento della superficie, garantendo comunque una distanza minima di 10 metri dalla sponda.</p>	
<p>2. Per compensare gli impatti dell'impianto flottante sull'ecosistema del bacino, la sua realizzazione richiede di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali. L'installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 metri.</p>	
<p>CAPO II ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI</p>	
<p>Art. 12 – Impianti eolici</p>	
<p>1. In applicazione dei principi stabiliti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti eolici nelle aree agricole del territorio regionale deve garantire una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti.</p>	
<p>2. È comunque ammissibile l'installazione di:</p>	
<p>a) un'unica pala per richiedente ivi insediato, avente potenza nominale complessiva non</p>	

<p>superiore a 60 kW nelle aree agricole in cui non è garantita una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti;</p>	
<p>b) impianti eolici con potenza nominale complessiva non superiore a 20 kW per richiedente ivi insediato ed in regime di autoproduzione nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali;</p>	
<p>c) impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri, sui crinali individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) del PTPR, nonché sui dossi di pianura di cui all'articolo 20, comma 2, del PTPR, qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione;</p>	
<p>d) impianti microeolici sugli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza antisismica;</p>	
<p>e) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, degli impianti eolici che non comportino un aumento del numero degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito, in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché impianti eolici per autoproduzione, con potenza complessiva non superiore a 20 kW per richiedente. Per tali interventi è sempre richiesta l'effettuazione della valutazione di incidenza.</p>	
<p>3. L'installazione degli impianti eolici, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, deve tenere conto degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio, ivi compresi i coni di visualità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle vicinanze e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate, e sul territorio stabiliti dalle apposite Linee Guida nazionali.</p>	
<p>4. Ai fini del rispetto dei limiti di producibilità degli impianti eolici dovrà essere effettuata una rilevazione tramite torri anemometriche o telerilevamento con strumentazione tipo lidar localizzate al massimo entro 1 chilometro dal sito sede di impianto all'interno dello</p>	

<p>stesso ambito orografico, per una durata minima di un anno. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, attraverso l'approvazione di apposite Linee Guida, può prevedere modalità di calcolo della producibilità degli impianti attraverso l'analisi di dati satellitari.</p>	
<p>5. Al fine di preservare la qualità acustica degli ambienti abitativi, dei beni tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dalla pianificazione urbanistica comunale, l'installazione degli impianti eolici deve comunque osservare la classificazione acustica del territorio, nonché le aree silenziose in aperta campagna di cui alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, come recepita dal decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 marzo 2022 n. 16 (Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194).</p>	
<p>Art. 13 - Impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali</p>	
<p>1. In applicazione dei principi stabiliti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nelle aree aventi destinazione agricola gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono essere alimentati in misura pari almeno al 50 per cento con scarti provenienti da aziende ubicate in un raggio di 30 chilometri. Quanto previsto al primo periodo del presente comma non trova applicazione in caso di conversione di impianti a biogas già autorizzati nel territorio rurale in impianti di produzione di biometano.</p>	
<p>2. È altresì ammessa l'installazione degli impianti di cui al comma 1:</p>	
<p>a) nelle aree del sistema dei crinali e del sistema collinare, ad altezze superiori ai 1200 metri (articolo 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia installato dal richiedente ivi insediato in regime di autoconsumo;</p>	

<p>b) nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali nonché nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000, a condizione che gli impianti siano installati dal richiedente ivi insediato alla data di entrata in vigore della presente legge in regime di autoconsumo prevalente.</p>	
<p>3. Gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono osservare le seguenti condizioni:</p>	
<p>a) l'autorizzazione all'installazione dell'impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene redatto in base alla vigente disciplina regionale di settore;</p>	
<p>b) per l'installazione degli impianti deve essere comunque garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.</p>	
<p>4. Al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali possono essere realizzati solo se conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell'aria.</p>	
<p>5. Ad esclusione degli impianti realizzati in regime di autoconsumo prevalente, gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali devono essere collocati in un sito raggiungibile dal sistema della viabilità principale e senza attraversamento degli ambiti urbani residenziali. I medesimi impianti devono prevedere la realizzazione di costruzioni o aree adibite al parcheggio di veicoli al servizio esclusivo dell'impianto stesso, nonché spazi riservati alle operazioni di carico e scarico dei materiali allo scopo di prevenire le emissioni odorigene.</p>	
<p>6. Gli impianti di produzione da gas di discarica e da gas residuati da processi di depurazione son ammessi nell'osservanza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo esclusivamente nell'ambito delle aree di pertinenza degli impianti delle discariche e dei depuratori ove sono prodotti.</p>	
<p>Art. 14 - Impianti idroelettrici</p>	

<p>1. Fermo restando l'osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, gli impianti idroelettrici possono essere installati alle seguenti condizioni:</p>	
<p>a) deve essere rispettato quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico;</p>	
<p>b) gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 17 PTPR), a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;</p>	
<p>c) gli impianti e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:</p>	
<p>1) qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;</p>	
<p>2) qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;</p>	
<p>3) nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.</p>	
<p>Art. 15 - Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori</p>	
<p>1. Per l'installazione degli impianti di accumulo elettrochimico, degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, deve essere garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani</p>	<p>La disposizione introduce una restrizione nelle aree idonee ope legis e costituisce un divieto generalizzato, in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale. Si chiede di eliminare il comma 1.</p>

residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.	
2. La dismissione degli impianti di cui al comma 1, installati in area agricola, deve assicurare il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi, anche attraverso l'escussione della relativa garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata.	
Art. 16 - Impianti geotermici	
1. Gli impianti geotermici, compresi quelli domestici, possono essere installati, oltre che nelle aree idonee per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, e all'articolo 3 della presente legge, anche nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.	
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 17 - Clausola valutativa	
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:	
a) numero delle istanze autorizzative presentate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;	
b) numero delle istanze relative a procedure di valutazione ambientale, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;	
c) numero delle autorizzazioni rilasciate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;	
d) numero di PAS pubblicate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;	
e) potenza aggiuntiva entrata in esercizio;	
f) percentuale di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dall'installazione di impianti a fonti rinnovabili;	

g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.	
2. La Giunta regionale, qualora ravvisi che i contenuti della presente legge non siano congruenti con il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato dalla Tabella 1 contenuta nell'Allegato C-BIS del decreto legislativo n. 190 del 2024, propone all'Assemblea legislativa misure adeguate della presente legge, coniugando comunque la tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo con l'esigenza di promuovere l'incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.	
Art. 18 - Clausola di invarianza finanziaria	
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	
Art. 19 - Abrogazioni e disposizioni transitorie	
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 cessano di avere applicazione tutti gli atti e le previsioni regionali che dettano criteri e condizioni localizzative in merito all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare:	
a) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010 (Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica);	
b) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);	
c) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 (Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio).	
2. Le previsioni dei provvedimenti regionali attuativi delle deliberazioni di cui al comma 1 che risultino incompatibili con le previsioni della presente legge cessano di avere applicazione e ogni rinvio alle	Non sono chiare le implicazioni di mantenere i provvedimenti attuativi qualora non in contrasto con la presente normativa.

<p>disposizioni dei provvedimenti indicati al comma 1 si intende riferito alle disposizioni vigenti.</p>	
<p>3. Per le procedure in corso prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e regionali vigenti. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025, nonché in aggiunta quelle per le quali si siano concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale ovvero si siano conclusi i procedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale e non sia stata ancora avviata la relativa procedura abilitativa o autorizzativa nel rispetto dei periodi di validità dei provvedimenti valutativi.</p>	<p>Si propone la modifica in rosso per esigenze di chiarezza.</p>
<p>Art. 20 – Entrata in vigore</p>	
<p>1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).</p>	